

Crema, 23.01.2026

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2026

La Legge n. 199/2025, c.d. Legge di bilancio 2026, è stata pubblicata sul S.O. n. 42/L della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025. La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2026 come previsto dall'art. 21.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi:

Art. 1	Contenuto
<u>Commi 3 e 4</u>	<p>Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</p> <p>Viene modificato l'art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, riducendo l'aliquota IRPEF dal 35% al 33%.</p> <p>Viene inoltre stabilito che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta linda è diminuito di un importo pari a 440 euro, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 e dall'art. 15, comma 3-bis, TUIR, in relazione ai seguenti oneri:</p> <p>a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;</p> <p>b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'art. 11, D.L. n. 149/2013;</p> <p>c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020.</p>
<u>Commi 5 e 6</u>	<p>Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità</p> <p>Viene innalzata di 500 milioni di euro, per gli anni 2026 e 2027, la dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 450, Legge n. 197/2022, per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.</p>
<u>Comma 15</u>	<p>Misure in favore delle imprese del settore agricolo</p> <p>Intervenendo sull'art. 1, comma 44, secondo periodo, Legge n. 232/2016, viene esteso anche per il 2026 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola. Si ricorda che tali redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 10.000,00 euro, 0%; - oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50%; - oltre 15.000,00 euro, 100%.
<u>Comma 16</u>	<p>Tassazione impianti fotovoltaici a terra</p> <p>Viene ampliata la platea di impianti fotovoltaici con moduli a terra per i quali il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica, per la parte eccedente il limite di "agrarietà", determina il reddito di impresa nei modi ordinari, anziché secondo la disciplina fiscale di favore prevista per il reddito agrario.</p>
<u>Comma 17</u>	Locazioni brevi

	<p>Viene modificato l'art. 1, comma 595, primo periodo, Legge n. 178/2020, limitando, a decorrere dall'anno 2026, l'applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di <i>locazione breve esclusivamente a 2 immobili</i> (anziché ai 4 previsti) disponendo pertanto che dal terzo immobile (anziché dal quinto), l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.</p>
Commi 18 - 21	<p>Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere Con l'obiettivo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5, Legge n. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.</p>
Comma 22	<p>Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Vengono prorogate per tutto l'anno 2026 le misure di detrazione fiscale (50% PRIMA CASA- 36% SECONDA CASA) previste fino all'anno 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (c.d. ecobonus) al recupero edilizio (c.d. bonus casa), e a quelli in materia antisismica (c.d. sismabonus). Viene, inoltre, prorogato per l'anno 2026, sempre nella misura prevista per il 2025, il c.d. <i>bonus</i> mobili FINO A 5.000,00 EURO.</p>
Comma 24	<p>Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota 5 per mille Con decorrenza dal 2026, viene innalzata a 610 milioni di euro annui la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF.</p>
Commi 25 e 26	<p>Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia Viene modificato l'art. 24-bis, comma 2, primo periodo, TUIR, elevando da 200.000 a 300.000 euro l'importo dell'imposta forfettaria sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione. Viene, inoltre, elevato da 25.000 a 50.000 euro l'importo dovuto da ciascun familiare, su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, in possesso dei requisiti, ovvero che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta antecedenti a quello di validità dell'opzione.</p>
Comma 27	<p>Condizioni di accesso al regime forfetario Intervenendo sull'art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024, viene estesa al 2026 la previsione per cui la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), al superamento della quale è precluso l'accesso al regime forfetario, è pari a 35.000 euro.</p>
Comma 28	Criptovalute

	<p>Viene implementato l'art. 1, comma 24, Legge n. 207/2024, stabilendo che l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività si applica con l'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lett. c-sexies), comma 1, dell'art. 67, TUIR, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'art. 3, par. 1, n. 7), Regolamento (UE) 2023/1114.</p>
Commi 29 - 31	<p>Imposta sulle transazioni finanziarie Con effetto sui trasferimenti e operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026, vengono apportate alcune modifiche alla c.d. Tobin tax, prevedendo, nello specifico, l'aumento dell'aliquota con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, che passa allo 0,4%, e alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari, che passa allo 0,04%.</p>
Commi 32 - 34	<p>Computo del patrimonio mobiliare ai fini dell'ISEE Viene previsto che con D.M. saranno determinati i nuovi criteri di computo, al fine del calcolo dell'ISEE, delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all'estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.</p>
Commi 35 - 40	<p>Assegnazione agevolata beni ai soci Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci, introdotto dall'art. 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197/2022. La norma riguarda le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.. Sono agevolate le seguenti operazioni: a) assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche ammesse, entro il 30 settembre 2026, della seguente tipologia di beni: - beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell'art. 43, comma 2, primo periodo, TUIR; - beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa; b) trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2026.</p> <p>Imposta di registro Viene stabilito che per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.</p> <p>Versamento imposta sostitutiva Le società devono versare: - il 60% entro il 30 settembre 2026; - la restante parte entro il 30 novembre 2026.</p>
Comma 41	<p>Estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali Gli imprenditori individuali, previo pagamento di una imposta sostitutiva IRPEF e IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale riconosciuto, possono estromettere dal</p>

	<p>patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, TUIR, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beni sono posseduti al 30 settembre 2025; - le esclusioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.
Commi 42 e 43	<p>Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali</p> <p>Viene integralmente sostituito il comma 4 dell'art. 86, TUIR, stabilendo che la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali si ha solo per le plusvalenze: - derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni; - realizzate dalle società sportive professionalistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta. Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.</p>
Commi 44 e 45	<p>Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta</p> <p>È stabilito che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al 10%.</p>
Commi 46-50	<p>Revisione della disciplina dei dividendi <i>infra</i>-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso</p> <p>Viene modificato l'art. 6, D.Lgs. n. 446/1997, introducendo il nuovo comma 6-bis, con la conseguenza che i dividendi provenienti da società o enti residenti, o localizzati, in uno Stato membro UE, o aderente allo Spazio economico europeo (SEE), con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, non concorrono a formare, per la società ricevente, il margine di intermediazione dell'esercizio in cui sono imputati al Conto economico, in quanto esclusi nella misura del 95% del loro ammontare.</p>
Commi 51 - 55	<p>Modifica disciplina dei dividendi</p> <p><u>Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per le imprese individuali</u></p> <p>Viene novellato l'art. 58, comma 2, TUIR, con l'obiettivo di definire il nuovo regime di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, agli imprenditori individuali.</p> <p><i>Le plusvalenze su partecipazioni sono esenti nei limiti del 41,86% del loro ammontare, qualora siano soddisfatti i requisiti del c.d. regime PEX, di cui all'art. 87, TUIR, con l'ulteriore previsione per cui è necessario che le plusvalenze siano realizzate su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500.000 euro.</i></p> <p><u>Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES</u></p> <p>Viene novellato l'art. 87, TUIR, modificando il regime fiscale delle plusvalenze esenti al 95% (c.d. regime PEX) applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società e agli enti commerciali residenti.</p> <p>Nello specifico, viene inserito il nuovo comma 1.1, ai sensi del quale <i>il regime di esenzione al 95% si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non</i></p>

	<p><i>inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.</i> Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1, n. 1), e 2, c.c., tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.</p> <p>Viene sostituito il comma 3 dell'art. 87, TUIR, prevedendo che l'esenzione al 95% si applica anche alle plusvalenze realizzate e determinate, ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3, TUIR, relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; - ai titoli e altri strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR, di valore non inferiore a 500.000 euro; - ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
<u>Commi 65 - 67</u>	<p>Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano gli IAS</p> <p>Viene consentito ai soggetti che non adottano gli IAS, negli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.</p>
<u>Commi 82 - 101</u>	<p>Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione</p> <p>Viene stabilito che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972; o - di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al l'art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. <p>Il pagamento è effettuato- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o - in massimo 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.</p> <p>In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3%; inoltre, non si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 19, D.P.R. n. 602/1973, che consentono all'Agenzia</p>

	<p>delle Entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.</p> <p>Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che saranno pubblicate da parte dell'agente della riscossione nel proprio sito internet entro 20 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026.</p> <p><u>Effetti della presentazione della dichiarazione</u></p> <p>A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; non possono essere avviate nuove procedure esecutive; non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis, D.P.R. n. 602/1973; si applica la disposizione di cui all'art. 54, D.L. n. 50/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al D.M. 30 gennaio 2015.</p> <p>Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.</p> <p><u>Mancato o insufficiente versamento</u></p> <p>In caso di mancato o di insufficiente versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; b) di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento, <p>la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.</p> <p><u>Esclusione dei debiti da c.d. rottamazione-quater</u></p> <p>Non possono essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dell'art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022; b) dell'art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 202/2024.
<u>Commi 102 - 110</u>	Definizione agevolata in materia di tributi delle Regioni e degli enti locali

	<p>Regioni ed enti locali possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Tale possibilità è estesa anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.</p>
<u>Commi 111 - 115</u>	<p>Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di IVA</p> <p>Contrasto inadempimento IVA</p> <p>Vengono introdotte nuove procedure per contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA e per estendere la ritenuta d'acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa.</p> <p>Ritenuta a titolo d'acconto per i contribuenti esercenti attività d'impresa</p> <p>Viene modificato l'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, stabilendo che la ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5% per l'anno 2028 e dell'1% a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di CPB, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo. La ritenuta non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'art. 25, comma 1, D.L. n. 78/2010. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità attuative.</p>
<u>Comma 116</u>	<p>Contrasto alle indebite compensazioni</p> <p>Viene ridotta la soglia prevista per poter <i>accedere alle compensazioni di crediti</i> nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti <i>con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, individuandola in 50.000 euro</i>. Il divieto di compensazione, (con la sola eccezione dei crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.</p>
<u>Comma 125</u>	<p>Differimento plastic tax e sugar tax</p> <p>Viene differita l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax al 1° gennaio 2027.</p>
<u>Commi 126 - 128</u>	<p>Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni</p> <p>È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia doganale e fiscale, un contributo di 2€ alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e di valore dichiarato non superiore a 150 euro.</p>
<u>Comma 130</u>	<p>Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie</p> <p>Viene sostituito il comma 4 dell'art. 94, TUIR prevedendo che, ai fini dell'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'art. 92, comma 5, TUIR, dei titoli obbligazionari (e degli altri titoli in serie e massa</p>

	<p>diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni) che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. e), TUIR, tra i ricavi, che il valore minimo delle stesse è determinato secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati; - applicando al valore fisicalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (c.d. MOT) dell'ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati.
<u>Commi 131 e 132</u>	<p>Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa</p> <p>In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli artt. 6 e 9, Legge n. 111/2023, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in deroga all'art. 83, TUIR, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a norma degli artt. 2357, comma 4, 2357-bis, comma 2, e 2359-ter, c.c., e a norma dell'art. 121, D.Lgs. n. 58/1998, nel medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente; b) le disposizioni di cui all'art. 95, comma 6-bis, TUIR, si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d'imposta; c) per i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'art. 103, comma 3-bis, TUIR, è ammessa in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
<u>Commi 138 e 139</u>	<p>Modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento</p> <p>Viene modificato l'art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, finalizzato a sostituire, ai fini del calcolo della base imponibile dell'IVA, il valore normale dei beni e dei servizi il valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ogni operazione, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.</p> <p>Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate successivamente al 1° gennaio 2026.</p>
<u>Commi 140-142</u>	<p>Estensione dell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale</p> <p>Viene modificato l'art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, abolendo l'esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) agenzie di viaggio e turismo; 2) agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; 3) agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente. <p>La novità sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.</p>

Comma 144	<p>Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni</p> <p>Modificando l'art. 5, comma 2, Legge n. 448/2001, è aumentata l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21%.</p>
Commi 427 - 436	<p>Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali - IPERAMMORTAMENTO</p> <p><u>Perimetro soggettivo</u></p> <p>Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in <i>beni strumentali</i> destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</p> <p>Ai fini dell'ammissione è comunque sempre richiesto il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</p> <p><u>Perimetro oggettivo</u></p> <p>L'agevolazione compete in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.</p> <p><u>Misura dell'agevolazione</u></p> <p>Il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; e - del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. <p><u>Adempimenti</u></p> <p>Per l'accesso al beneficio l'impresa deve trasmettere in via telematica, tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.</p> <p><u>Accesso al beneficio</u></p> <p>Con Decreto MIMIT, da adottare entro 30 giorni dal 1° gennaio 2026, saranno stabilite le modalità attuative.</p> <p><u>Calcolo acconto 2026</u></p> <p>La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto dell'agevolazione.</p>
Comma 437	<p>Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo</p> <p>Viene modificato l'art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 16/2012, innalzando da 1.000 a 5.000 euro il limite dell'importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, ecc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l'acquisto di beni e di prestazioni di</p>

	<p>servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.</p>
<u>Commi 438-447</u>	<p>Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate <u>ZES unica e zone assistite Umbria e Marche</u> Viene esteso il credito d'imposta per investimenti realizzati nella ZES unica dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 nel limite di spesa di - 2,3 miliardi per il 2026; - 1 miliardo per il 2027; e - 750 milioni per il 2028.</p> <p><u>Adempimenti</u> Ai fini della fruizione del credito d'imposta bisogna: 1. comunicare all'Agenzia delle Entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026. 2. trasmettere all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.</p>
<u>Commi 448-452</u>	<p>Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica Viene introdotto un contributo aggiuntivo, in forma di credito d'imposta per l'anno 2026, pari al 14,6189% dell'ammontare già richiesto con la dichiarazione integrativa all'Agenzia delle Entrate, validamente inviata dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, per l'ottenimento del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, sempreché non si sia fruito del credito d'imposta Transizione 5.0, di cui all'art. 18, D.L. n. 19/2024, per almeno uno degli investimenti richiamati nella comunicazione. La somma del credito d'imposta integrativo e di quello precedentemente previsto dalla Legge di bilancio 2025 non può superare l'importo originariamente richiesto con la comunicazione integrativa inviata nel 2025. Ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta, le imprese devono presentare, in modalità telematica, una comunicazione all'Agenzia delle Entrate nel periodo 15 aprile-15 maggio 2026 con cui dichiarano, nelle forme dell'autocertificazione, che non hanno ottenuto il contributo Transizione 5.0.</p>
<u>Commi 454 - 459</u>	<p>Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura Viene riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti, anche mediante contratto di locazione finanziaria (nel qual caso si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni), in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla Legge n. 199/2025, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro nel limite di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.</p>
<u>Commi 460 - 466</u>	<p>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura nella ZES unica Vengono rideterminate le percentuali relative al credito d'imposta "ZES unica per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura" rispettivamente nel 58,7839% rispetto al 15,2538% originariamente previsto per gli</p>

	<p>investimenti effettuati dalle micro imprese e dalle PMI nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale; e nel 58,6102% rispetto al 18,4805% originariamente previsto per le grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.</p> <p><u>Credito ZES unica 2026</u></p> <p>Viene prorogato il credito d'imposta previsto per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali site nella ZES unica, di cui all'art. 16-bis, comma 1, D.L. n. 124/2023.</p>
<u>Comma 468</u>	<p>Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI</p> <p>Viene rifinanziata la c.d. <u>Nuova Sabatini</u> nella presente misura:</p> <p>- 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 450 milioni di euro per l'anno 2027.</p>
<u>Comma 470</u>	<p>Sostegno e sviluppo delle filiere del turismo</p> <p>Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. Con Decreto da adottare, entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, ai sensi dei commi 502 ss., art. 1, Legge n. 207/2024, saranno definiti criteri, condizioni e modalità.</p>
<u>Comma 519</u>	<p>Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria</p> <p>Viene stabilito che il Ministero dell'Istruzione e del Merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a 30.000 euro.</p>
<u>Comma 725</u>	<p>Regolamento contributivo per esercenti di arti e professioni che svolgono attività presso la P.A.</p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 1-ter nell'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, prevedendo che relativamente alle somme di cui all'art. 54, TUIR, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche per il pagamento di importi fino a 5.000 euro si deve verificare se i medesimi beneficiari siano inadempienti all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare, e, in caso affermativo, il pagamento avverrà in favore:</p> <p>a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;</p> <p>b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del debito.</p>
<u>Comma 770</u>	<p>Fondo per il rifinanziamento di "Industria 4.0"</p> <p>Nello stato di previsione del MEF è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 446, Legge n.</p>

	207/2024, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 nel corso del 2026.
<u>Comma 788</u>	<p>Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie Vengono apportate modifiche all'art. 16, comma 1, Legge n. 157/1992, intervenendo sulla disciplina vigente in materia di aziende faunistiche-venatorie. In particolare, per effetto della nuova lett. a-bis), viene previsto che le Regioni possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale.</p>
<u>Comma 790</u>	<p>Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS Viene modificata la disciplina con cui è stato istituito un Fondo per l'anno 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle ONLUS iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore. Si ricorda che gli interventi attengono alla riqualificazione energetica o strutturale.</p>
<u>Commi 801-805</u>	<p>Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.</p>
<u>Commi 853-856</u>	<p>Esenzione IMU immobili degli enti non commerciali di cui all'art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019 In considerazione dei principi contenuti nella Decisione 2013/248/UE, e nel Regolamento di cui al D.M. n. 200/2012, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'IMU di cui all'art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 212/2000, con modalità non commerciali quando le stesse a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione Europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale; b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.</p>

<u>Commi 875-876</u>	<p>Allevamento cage free E' istituito un Fondo denominato "Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie", con una dotazione pari a: - 500.000 euro per l'anno 2026; e - 1 milione di euro per l'anno 2027, per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualità. Con Decreto MASAF, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, si provvederà a dare attuazione agli interventi previsti.</p>
<u>Commi 925-926</u>	<p>Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica Viene introdotto il nuovo comma 203-<i>quater</i>.1 all'art. 1, Legge n. 160/2019, prevedendo che per le attività di design e ideazione estetica il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10% della base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, raggagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.</p>
<u>Commi 934-936</u>	<p>Validazione unica delle richieste di rimborso dell'IVA Vengono previste alcune modifiche alla disciplina del c.d. tax free shopping, lo sgravio dell'IVA sulle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE. Con apposito decreto saranno stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA.</p>
<u>Commi 944-945</u>	<p>Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate Viene esteso agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva dell'IRPEF, di cui all'art. 1, comma 354, Legge n. 207/2024, anche ai compensi per lavoro straordinario.</p>
<u>Commi 962-965</u>	<p>Benefici per imprese energivore Alle imprese rientranti, per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la CSEA è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un credito d'imposta nelle misure di cui all'art. 38, commi 4, 5, 7 e 8, D.L. n. 19/2024. Con Decreto MIMIT saranno definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni, nonché le percentuali massime del credito d'imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.</p>

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli